

RICHIESTA DI CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI*(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/00)*

La presente richiesta corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. servendosi del Portale, secondo le indicazioni riportate nelle "Regole Applicative del D.M. 16 febbraio 2016".

HOTEL IL PARCO DI PAPAROZZI MAURO & C. S.A.S. con sede in STRADA PROVINCIALE 154 SPADINO 19, comune di GROSSETO, partita IVA 01064740531, codice fiscale 01064740531, rappresentata da MAURO PAPAROZZI, nato a MONTALTO DI CASTRO (VITERBO), il 08/06/1959, nella qualità di legale rappresentante,

in qualità di Soggetto Responsabile

RICHIEDE

l'accesso all'incentivo previsto per i seguenti interventi:

2.C - Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling:

Superficie solare lorda dell'impianto	Tipologia di Collettori Solari	Solar Cooling
20.04 m ²	Sottovuoto	No

In conformità a quanto previsto dal D.M. 16 febbraio 2016, l'importo indicativo degli incentivi che verranno riconosciuti dal GSE è calcolato in automatico dal sistema informatico, sulla base dei dati dichiarati nella scheda-tecnica in relazione agli interventi realizzati, così come meglio dettagliato nella seguente tabella:



MODELLO DI RICHIESTA DI CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI ED
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI PICCOLE DIMENSIONI

CODICE
IDENTIFICATIVO
RICHIESTA

n.: CT00831032

Interv.	Tipologia Intervento	Ammontare Incentivo	n° rate	Importo 1^ Rata	Importo 2^ Rata	Importo 3^ Rata	Importo 4^ Rata	Importo 5^ Rata
2.C	Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling	8632.32	2	4316.16	4316.16			
	Totale Incentivo	8632.32		4316.16	4316.16			
	Contributo a favore GSE art. 17 DM (IVA inclusa)	105.31		52.66	52.65			
	Totale Netto	8527.01		4263.50	4263.51			

Ciò premesso, il Soggetto Responsabile,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci:

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM 16 febbraio 2016 e nelle "Regole Applicative del D.M. 16 febbraio 2016";
- che i lavori per la realizzazione degli interventi per i quali è richiesto l'incentivo, effettuati presso l'edificio sito nel Comune di GROSSETO, in Strada Provinciale 154 Spadino 19, identificato al Foglio n 110, particella 40, sub 6, sono stati conclusi in data 21/05/2024, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dal Decreto 16 febbraio 2016, dalle Regole Applicative e dalla normativa vigente al momento della presentazione della richiesta;
- di essere consapevole che gli importi riportati nella tabella sono meramente indicativi e potrebbero essere ridefiniti a seguito dei controlli del GSE;
- nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 2 di essere in possesso di un contratto di prestazione energetica che rispetti i requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 al decreto legislativo 102/2014;
- nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, di essere in possesso di un contratto di servizio energia di cui all'allegato II del decreto legislativo 115/2008 e s.m.i. o di un contratto di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 102/2014, fermo restando le specifiche deroghe al rispetto di tutti i requisiti del contratto di servizio energia indicate dal GSE nelle regole applicative di cui all'articolo 8;
- nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 4 di essere in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352;
- che gli interventi per cui è richiesto l'incentivo sono pienamente conformi a quelli indicati nella scheda-tecnica inserita e convalidata mediante il portale informatico del GSE, e alla documentazione ad essa allegata, nel rispetto di quanto indicato nelle Regole Applicative;
- nelle ipotesi di accesso mediante procedura semplificata, che gli interventi per cui è richiesto l'incentivo siano realizzati con apparecchi selezionati dal Catalogo GSE;
- di essere in possesso dei pertinenti titoli autorizzativi/abilitativi, ad oggi validi ed efficaci, previsti dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- di non aver beneficiato, e di non voler usufruire, di altri incentivi statali che, ai sensi dell'articolo 12 del decreto 16 febbraio 2016, non sono cumulabili con gli incentivi ivi previsti;
- che il codice IBAN intestato al Soggetto Responsabile su cui ricevere gli incentivi è il seguente:
IT30R0306914399100000011053;



MODELLO DI RICHIESTA DI CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI ED
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI PICCOLE DIMENSIONI

CODICE
IDENTIFICATIVO
RICHIESTA

n.: CT00831032

-
- di essere consapevole che qualora alla presente richiesta, generata automaticamente sulla base dei dati inseriti nel portale informatico del GSE, vengano apportate manualmente modifiche, integrazioni e/o alterazioni, la richiesta non sarà tenuta in considerazione dal GSE;
 - che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D.Lgs. 159/11;
 - di aver verificato e di confermare la correttezza e la veridicità di tutti i dati e le informazioni rese con la presente dichiarazione, generata automaticamente dal Portale del GSE;
 - di aver letto le condizioni contrattuali generali, di cui all'Allegato A alla presente richiesta, sottoscritte in segno di integrale accettazione;
 - di essere consapevole che in caso di riconoscimento degli incentivi il GSE riporterà le suddette condizioni contrattuali nella scheda-contratto regolante il rapporto tra le parti che dovrà essere accettata, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del decreto 16 febbraio 2016, mediante il Portale informatico del GSE;

E SI IMPEGNA

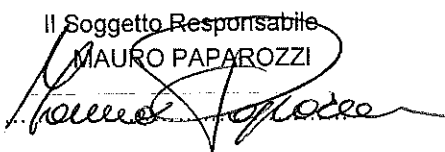
a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che intervengano a modificare quanto dichiarato e a conservare l'originale di tutta la documentazione citata nella dichiarazione e negli allegati, nonché l'ulteriore documentazione tecnica e amministrativa prevista dalla normativa di riferimento, per l'intero periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi e a esibirla nel caso di verifiche e controlli da parte del GSE.

Luogo e data:

21-06-2016

Il Soggetto Responsabile

MAURO PAPARZZI



Allegati:

- copia di un proprio documento d'identità in corso di validità;
- condizioni contrattuali generali (Allegato A), debitamente sottoscritte.

Allegato A

Condizioni contrattuali generali per il riconoscimento degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 16 febbraio 2016

Alle condizioni contrattuali generali si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 16 febbraio 2016 "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni".

Le condizioni contrattuali generali sono da considerarsi parte integrante della scheda-contratto; quest'ultima è formata dal contratto e dalla Tabella Riepilogativa (allegata alle presenti condizioni come fac-simile).

Premesso che

- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, attua la direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici che contestualmente abroga la direttiva 93/76/CEE e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito, D.Lgs. 28/11), all'art. 28, commi 1 e 2, prevede contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, stabilendone i criteri;
- il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, in attuazione delle richiamate disposizioni del D.Lgs. 28/11, ha emanato il decreto 28 dicembre 2012 "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni", aggiornato con decreto 16 febbraio 2016 (di seguito: Decreto);
- il GSE, in qualità di soggetto attuatore del Decreto verifica il rispetto dei requisiti necessari per l'ammissione agli incentivi di cui all'art. 6, comma 7, del Decreto, in relazione agli interventi previsti all'art. 4 del Decreto presentati dal Soggetto Responsabile;
- l'intervento viene incentivato, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Decreto, esclusivamente per la quota eccedente l'eventuale adempimento all'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 28/11, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto;

- con riferimento ai limiti di cumulabilità di cui all'art. 12 del Decreto, l'incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l'ammontare complessivo dell'incentivo concesso, è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato. Limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, gli incentivi si intendono cumulabili con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali;
- al fine di garantire il controllo sul divieto di cumulo di cui all'art. 12 del Decreto, per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, il GSE può trasmettere i nominativi dei beneficiari degli incentivi e i dati relativi all'intervento incentivato all'ENEA e all'Agenzia delle Entrate;
- ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto, al fine di disciplinare e agevolare le attività dei Soggetti Responsabili in relazione all'attuazione del contratto, il GSE pubblica, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet (www.gse.it) le "Regole Applicative del D.M. 16 febbraio 2016" (nel seguito, Regole), che disciplinano le modalità tecnico-operative di comunicazione dei dati inerenti agli interventi e dei dati propedeutici alla fatturazione e al pagamento.

Articolo 1

Oggetto

- 1.1 La presente scheda-contratto (nel seguito, Contratto) regola il rapporto tra il GSE e il Soggetto Responsabile nell'ambito dell'incentivazione degli interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, relativi alle tipologie di cui all'art. 4 del Decreto.
- 1.2 Le Premesse e la Tabella Riepilogativa degli incentivi costituiscono parte integrante del Contratto, che si intende perfezionato al realizzarsi delle condizioni di cui al successivo art. 9.

Articolo 2

Decorrenza e durata del Contratto

- 2.1 Il Contratto ha decorrenza dalla data dell'accettazione informatica da parte del Soggetto Responsabile e cessa di produrre i suoi effetti con l'erogazione dell'ultimo importo, fermo restando l'obbligo del Soggetto Responsabile di cui al successivo art. 4.

Articolo 3

Incentivi

- 3.1 L'ammontare dell'incentivo da riconoscere agli interventi realizzati è determinato dal GSE, ai sensi dell'art. 7 del Decreto. L'importo complessivo e l'eventuale suddivisione in rate sono riportati nella Tabella Riepilogativa degli incentivi, che costituisce parte integrante del Contratto.

Articolo 4

Obblighi del Soggetto Responsabile

- 4.1 In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del Decreto, il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare al GSE, entro i termini di legge, la domanda di ammissione agli incentivi attraverso la specifica scheda resa disponibile, tramite le applicazioni informatiche predisposte dal GSE, per la gestione del Contratto.

- 4.2 Le credenziali di accesso al portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del Contratto e il codice identificativo univoco sono personali. Il Soggetto Responsabile e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco con la massima diligenza, mantenendoli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi. Il Soggetto Responsabile, consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al Soggetto Responsabile, esonera il GSE da qualsivoglia responsabilità, per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati, a causa dell'utilizzo delle credenziali e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole, obbligandosi a risarcire il GSE di qualsiasi eventuale danno che dovesse sopportare a seguito di tali eventi.
- 4.3 Il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare, ai sensi dell'art. 10 del Decreto, e a consegnare al GSE, su semplice richiesta, in qualunque fase del procedimento e nel rispetto dei termini da questi stabiliti, la documentazione di cui all'art. 6, commi 6, 7 e 9 del Decreto, relativa al tipo di intervento effettuato e alle sue caratteristiche.
- 4.4 Il Soggetto Responsabile è tenuto a fornire tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'intervento e ai requisiti di accesso agli incentivi.
- 4.5 Il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul portale informatico. Tale variazione sarà resa operativa dal secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione da parte del GSE. Il GSE non sarà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti connessi alla mancata, errata o tardiva comunicazione delle suddette informazioni.
- 4.6 Il Soggetto Responsabile è tenuto al rispetto delle condizioni di cumulabilità di cui al Decreto 16 febbraio 2016 e si impegna a non richiedere altri incentivi non compatibili con gli incentivi previsti nel richiamato Decreto.
- 4.7 Ai fini dell'accesso agli incentivi, i soggetti di cui all'articolo 3, lettera a) del comma 1, del Decreto che si avvalgano dell'intervento di una ESCO sono tenuti alla stipula di un contratto di prestazione energetica che rispetti i requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 al decreto legislativo 102/2014.
- 4.8 Ai fini dell'accesso agli incentivi, i soggetti di cui all'articolo 3, lettera b) del comma 1, del Decreto che si avvalgano dell'intervento di una ESCO, sono tenuti alla stipula di un contratto di servizio energia di cui all'allegato II del decreto legislativo 115/2008 e s.m.i. o di un contratto di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 102/2014, fermo restando le specifiche deroghe al rispetto di tutti i requisiti del contratto di servizio energia indicate dal GSE nelle regole applicative di cui all'articolo 8, comma 2.
- 4.9 Ai fini dell'accesso agli incentivi, nel caso in cui la Pubblica Amministrazione richieda che le somme prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE in favore di ESCO firmatarie dei contratti di cui all'art. 6, comma 4, lett. b) (ad es. del contratto di prestazione energetica), la PA dovrà:
- a) sottoscrivere con quest'ultima una formale obbligazione solidale a garanzia dell'erogazione degli acconti, come previsto dall'art. 7, comma 4, del Decreto;
 - b) fornire indicazione degli elementi utili all'accredito di tali somme prenotate secondo le modalità definite nelle Regole.

Articolo 5

Cessione dei crediti e mandato all'incasso

- 5.1 Ad esclusione di quanto previsto dall'art. 6 comma 4 del Decreto, relativamente alle disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione circa il pagamento delle somme prenotate, possono essere oggetto di cessione di credito\mandato all'incasso le somme rinvenienti dai pagamenti disposti dal GSE di cui al successivo art. 6.
- 5.2 La cessione dei crediti è efficace nei confronti del GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte del GSE che sarà effettuata mediante lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata inviata al cedente ed al cessionario.

5.3 L'accettazione di cui al comma 5.2 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto del presente Contratto;
- b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;
- c) che l'atto di cessione dei crediti:
 - i. sia stipulato in data non antecedente alla sottoscrizione del presente Contratto;
 - ii. sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
 - iii. abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art.69 del R.D. n.2440 del 1923, sottoscritti dal cedente e dal cessionario, e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - iv. riporti in allegato la presente Contratto quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di cessione;
 - v. contenga il conto corrente intestato al cessionario su cui accreditare le somme.

5.4 L'accettazione della cessione del credito non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

5.5 Le disposizioni di cui ai punti precedenti trovano applicazione anche in ipotesi di successiva cessione operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi.

5.6 In caso di conferimento a terzi di mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti successivo alla Richiesta di Concessione Incentivi, trovano applicazione le disposizioni indicate ai precedenti commi 5.2, 5.3 e 5.4.

5.7 E' fatto divieto di costituire in pegno, sotto qualsiasi forma, i crediti, maturati e maturandi, derivanti dalla presente Contratto.

Articolo 6

Erogazione e pagamento degli incentivi

6.1 Il GSE riconosce l'accesso agli incentivi ai Soggetti di cui all'art. 3 del Decreto secondo i termini e le modalità previste dagli artt. 7 e ss. del richiamato Decreto.

6.2 In conformità a quanto previsto dal D.M. 16 febbraio 2016, l'importo indicativo degli incentivi, che verranno riconosciuti dal GSE, è determinato sulla base dei dati dichiarati nella scheda-tecnica in relazione agli interventi realizzati.

In conformità a quanto previsto all'art. 7, comma 4, del D.M. 16 febbraio 2016, nel caso di accesso su prenotazione, l'importo indicativo degli incentivi che verranno riconosciuti in acconto dal GSE, è determinato sulla base dei dati dichiarati nella scheda-tecnica in relazione agli interventi in corso di realizzazione. L'importo a saldo sarà determinato sulla base dei dati consuntivi dichiarati nella fase di accesso diretto post prenotazione, che conguaglierà l'importo già erogato in acconto.

6.3 Il GSE determina l'ammontare e la durata dell'incentivo da corrispondere al Soggetto Responsabile ai sensi di quanto previsto agli artt. 6, 7 e 15 del Decreto e dei valori di cui agli Allegati I e II del medesimo Decreto, secondo le modalità definite nelle Regole.

6.4 In conformità a quanto previsto dall'art. 17 del Decreto, ai fini della copertura delle attività svolte dal GSE, in merito ai dati e alle informazioni fornite dai Soggetti Responsabili nonché ai controlli sugli interventi e, in generale, a tutte le attività gestionali, amministrative, di verifica e controllo finalizzate all'erogazione degli incentivi di cui al presente Decreto, il Soggetto Responsabile è tenuto a corrispondere un corrispettivo pari all'1 per cento del valore del contributo totale spettante al medesimo soggetto, trattenuto come somma a valere sulle rate annuali cui ha diritto il soggetto responsabile dell'intervento, con un massimale pari a 150 €.

- 6.5 Il corrispettivo verrà fatturato e trattenuto dal GSE a valere sulle rate cui ha diritto il Soggetto Responsabile dell'intervento.
- 6.6 Il pagamento della prima rata è previsto con data di pagamento ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto, coincidente con la data di perfezionamento di cui al successivo art. 9; le rate successive avranno cadenza annuale. Nel caso in cui la data di pagamento ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).
- 6.7 Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto, nei casi in cui l'importo complessivo non sia superiore a 5.000 Euro, l'incentivo sarà corrisposto in un'unica rata.
- 6.8 Le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di una ESCO, per la procedura di accesso diretto, di cui all'articolo 6, comma 1, possono richiedere l'erogazione dell'incentivo in un'unica rata anche per importi del beneficio complessivamente riconosciuto superiori a 5.000 euro.
- 6.9 Nel rispetto dei valori massimi dell'incentivo previsti dal presente decreto, nel caso di più interventi eseguiti contestualmente, l'ammontare dell'incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.
- 6.10 Nelle ipotesi di cui all'art. 6, comma 4, del Decreto, ove espressamente previsto nelle tipologie contrattuali di cui alla lett. b), il GSE può, su richiesta della Pubblica Amministrazione e secondo le indicazioni e le modalità previste nelle Regole, erogare, anche parzialmente, le somme da questa prenotate a suo favore, alla ESCO firmataria del contratto di servizio, ferma restando la responsabilità della Pubblica Amministrazione in ordine alla corretta esecuzione dei lavori e alla quantificazione della richiesta.
- 6.11 Nel caso in cui le Pubbliche Amministrazioni si avvalgano di una ESCO per l'accesso agli incentivi, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Decreto, a garanzia dell'erogazione degli acconti, è richiesta una formale obbligazione solidale tra le parti che dovrà essere debitamente sottoscritta secondo le indicazioni e le modalità previste nelle Regole.
- 6.12 Nel caso specifico delle serre, per le sole aziende agricole che decidono di mantenere i generatori esistenti a gasolio con la sola funzione di back-up, l'incentivo sarà erogato sulla base delle misure annuali della produzione ascrivibile a fonte rinnovabile, che il produttore è tenuto a fornire al GSE.
- 6.13 Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti da:
- a) mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle coordinate bancarie, di cui all'Articolo 5 del presente Contratto, da parte del Soggetto Responsabile;
 - b) mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie da parte del Soggetto Responsabile.

Articolo 7

Verifiche, controlli e sopralluoghi

- 7.1 Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto, il GSE effettua attività di controllo sugli interventi per i quali è stata presentata domanda di incentivazione anche mediante verifiche documentali e/o sopralluoghi, direttamente o tramite terzi, al fine di accertare il diritto agli incentivi o la permanenza del diritto medesimo nonché la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.
- 7.2 Nel corso delle attività di sopralluogo il Soggetto Responsabile potrà avvalersi e/o farsi rappresentare, mediante giusta delega, da un proprio Soggetto Delegato, del quale dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo e i riferimenti per eventuali comunicazioni.
- 7.3 Il Soggetto Responsabile è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia. Il Produttore è altresì obbligato ad inviare, preliminarmente all'effettuazione dei sopralluoghi, qualora richiesto dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

Articolo 8

Risoluzione e sospensione del contratto

- 8.1 Il presente Contratto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti, qualora il Soggetto responsabile incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159.
- 8.2 Il GSE si riserva di risolvere il presente Contratto qualora, a seguito di un proprio procedimento, dovessero essere accertate variazioni sostanziali rispetto a quanto dichiarato dal Soggetto Responsabile in fase di qualifica e/o di accesso ai meccanismi incentivanti, nonché in caso di ingiustificato rifiuto ad acconsentire alle verifiche e ai controlli di cui all'art. 14, comma 1, del Decreto.
- 8.3 Il Contratto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Soggetto Responsabile incorra nel divieto di cumulo di cui all'art. 12 del Decreto.
- 8.4 Il GSE si riserva la facoltà di sospendere, per esigenze cautelari, sino all'eventuale esito positivo dell'attività di accertamento e/o controllo, l'efficacia del Contratto e, dunque, l'erogazione degli incentivi, qualora le competenti Autorità, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, abbiano segnalato/comunicato l'avvio di procedimenti tesi ad accertare la permanenza dell'idoneità degli interventi incentivati e/o la permanenza dei requisiti del Soggetto Responsabile a percepire l'incentivo. L'erogazione dell'incentivo può essere altresì sospesa nel caso in cui il Soggetto Responsabile non dovesse consegnare al GSE, senza giustificato motivo, su semplice richiesta, la documentazione di cui all'art. 6, commi 6, 7 e 9 del Decreto, relativa al tipo di intervento effettuato e alle sue caratteristiche.
- 8.5 Qualora a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti che siano venuti meno i requisiti oggettivi e/o soggettivi sulla base dei quali è stato riconosciuto l'incentivo, il presente contratto si intende risolto di diritto ex articolo 1456 c.c..
- 8.6 Il Soggetto Responsabile ha facoltà di recedere dal presente Contratto in ogni momento della sua vigenza con un preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di invio della richiesta di disdetta, effettuata secondo le modalità indicate nelle Regole.

Articolo 9

Perfezionamento del contratto

- 9.1 Ai fini del perfezionamento del Contratto, il Soggetto Responsabile, dopo aver inserito sul portale informatico i dati relativi al sistema edificio-impianto e alle caratteristiche degli interventi per i quali richiede l'accesso agli incentivi e dopo aver caricato sul medesimo portale la documentazione richiesta, trasmette al GSE, esclusivamente tramite il portale informatico, la domanda di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto, inclusiva della richiesta di concessione degli incentivi, delle condizioni contrattuali generali e della Tabella riportante l'importo indicativo degli incentivi, debitamente sottoscritta, con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità per gli effetti del DPR n. 445/00.
- 9.2 Il presente Contratto si perfeziona, a seguito della conclusione del procedimento istruttorio di competenza GSE, con l'accettazione informatica del Contratto, comprensivo della Tabella incentivi e delle condizioni contrattuali, da parte del Soggetto Responsabile.

Articolo 10

Recupero degli importi indebitamente percepiti

- 10.1 Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi indebitamente percepiti dal Soggetto Responsabile ai sensi del presente Contratto, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.

Articolo 11

Comunicazioni

- 11.1 Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese tramite il portale informatico messo a disposizione dal GSE e/o in forma scritta, ove espressamente previsto dal presente Contratto e dalla vigente normativa.

Articolo 12

Foro competente

- 12.1 Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto e degli atti dalla stessa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 13

Accordi modificativi e rinvio

- 13.1 Eventuali accordi modificativi o integrativi del contenuto del presente Contratto, successivi al suo perfezionamento, dovranno essere convenuti per iscritto, a pena di nullità.
- 13.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le Parti faranno espresso rinvio alle disposizioni di cui al Decreto, alle deliberazioni richiamate nel presente Contratto e loro s.m.i., alla normativa di settore e, qualora applicabili, alle disposizioni del codice civile.
- 13.3 Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del presente Contratto che, per effetto di eventuali evoluzioni normative e regolamentari, siano in contrasto con il vigente quadro di riferimento. Tali modifiche saranno comunicate dal GSE al Soggetto Responsabile tramite il portale informatico, ferma restando la possibilità per il Soggetto Responsabile di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente Articolo 10.
- 13.4 Le Parti sono consapevoli che le dichiarazioni, rese nell'ambito del Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione, sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.

Il Soggetto Responsabile
MAURO PAFARROZZI



Allegato 1 - Tabella Riepilogativa Incentivi

Il presente Allegato 1 costituisce parte integrante del contratto - codice identificativo n. **CT00831032** - e contiene il riepilogo delle informazioni essenziali in relazione al riconoscimento dell'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili realizzati in conformità a quanto previsto dal Decreto 16 febbraio 2016.

Interv.	Tipologia Intervento	Ammontare Incentivo	n° rate	Importo 1^ Rata	Importo 2^ Rata	Importo 3^ Rata	Importo 4^ Rata	Importo 5^ Rata
1	Tipologia Intervento 1							
2	Tipologia Intervento 2							
...	...							
n	Tipologia Intervento n							
Totale Incentivo								
Contributo a favore GSE art. 17 DM (comprensivo di IVA al 22%)								
Totale Netto								

La tabella, qui riportata in *fac-simile* e priva di contenuti, sarà compilata a seguito del procedimento istruttorio eseguito dal GSE.

Sarà quindi resa disponibile, comprensiva degli incentivi che il GSE intende riconoscere al Soggetto Responsabile degli interventi, al momento del perfezionamento del Contratto che avverrà con l'accettazione informatica del Contratto, reso disponibile dal GSE sul Portale termico.



MODELLO DI RICHIESTA DI CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI ED
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI PICCOLE DIMENSIONI

CODICE
IDENTIFICATIVO
RICHIESTA
n.: CT00831032

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende informarla sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dalla Società e da lei richiesti.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail: rpd@gse.it - Pec: rpd@pec.gse.it.

2. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il GSE, ove necessario, nomina appositi Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati verranno trattati per le finalità di verifica dei requisiti per l'accesso al meccanismo del Conto Termico, nonché per finalità connesse e funzionali al trattamento in questione. Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra. Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel Decreto interministeriale 16/02/2016 e s.m.i.

4. DATI PERSONALI TRATTATI NEL TRATTAMENTO

I dati personali coinvolti nel suddetto trattamento sono costituiti essenzialmente dai dati anagrafici ed amministrativi dei soggetti interessati (ivi compresi quelli dei legali rappresentanti in caso di persone giuridiche), nonché dai dati identificativi degli impianti (POD- CENSIMP- FER) e di eventuali dati giudiziari, in caso di contenzioso.

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e correttezza – secondo quanto previsto dal GDPR, nonché dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l'ausilio di strumenti informatici e sono conservati ⁽¹⁾ per un periodo di 10 anni dalla conclusione della convenzione o dell'ultima in caso di pluralità di convenzioni.

Il trattamento è effettuato dal GSE nel rispetto degli obblighi di legge, ad opera di suo personale incaricato della gestione dei dati personali e da Responsabili esterni del trattamento dei dati personali all'uopo nominati.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Il GSE si riserva il diritto di trasmettere i suoi dati personali ad Enti/Società della pubblica amministrazione, al MISE, all'ENEA, sempre esclusivamente per finalità connesse al trattamento in esame.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria ogniqualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa inoltre che il trattamento non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

7. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Qualora non fornisca i dati personali necessari, il Titolare non potrà dar seguito ai trattamenti legati alla gestione delle prestazioni richieste. Va da sé che l'eventuale revoca del consenso del trattamento, assentita dal GSE, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi degli artt. 13, comma 2, lettere (a), (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la conservazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- esercitare i diritti di cui al precedente alinea mediante la casella di posta rpd@gse.it con idonea comunicazione;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico Interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

9. PRIVACY POLICY

Il GSE cura il costante aggiornamento della informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie, dandone idonea comunicazione se necessario.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Luogo e data:

Luoveto 06/06/24

Per presa visione:

Il Soggetto Responsabile

[Firma]

¹ I tempi di conservazione/cancellazione dei dati personali sono da intendersi al netto dei tempi di gestione dei contenuti eventualmente insorti, nonché al netto di situazioni in cui prevalgono fini di archiviazione per pubblico interesse o per finalità statistiche. Inoltre si precisa che nel caso in cui in capo ad un unico soggetto risultino più rapporti contrattuali- benefici, il termine di cancellazione decorre dalla conclusione dell'ultimo rapporto contrattuale in ordine temporale.

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D. Lgs 79/99 - Sede Legale: 00197 Roma, V.le Maresciallo Pilsudski, 92

Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. 05754381001 - R.E.A. di Roma n.918934 - Cap. Sociale € 26.000.000,00 i.v.

Tel. +39.0680111 - info@gse.it - www.gse.it - Numero Verde: 800.16.16.16

